

LEGGE 8 febbraio 2018, n. 2.

Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Grammichele e Mineo.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, preso atto dell'esito positivo del referendum, quale momento costituzionalmente garantito a che la popolazione interessata si esprima al riguardo, autorizzato con il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 32 del 13 aprile 2012 e svoltosi in data 22 luglio 2012, si provvede, con la presente legge, ad approvare la variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3.

Art. 2.

Nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo

1. E' approvata la variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo, i cui confini sono variati e rettificati secondo le indicazioni del progetto approvato dal consiglio comunale di Grammichele con la deliberazione n. 35 del 20 luglio 2011 e dal consiglio comunale di Mineo con la deliberazione n. 41 del 3 ottobre 2011, stante la positiva conclusione del procedimento previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto presidenziale n. 8 del 24 marzo 2003.

2. Il territorio dei comuni di Grammichele e Mineo è variato e rettificato nei confini secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale in base al quale i fogli di mappa n. 146 (intero) e n. 147 (in porzione: particelle del foglio nn. 52 – 59 – 68 – 60 – 53 – 54 – 61 – 16 – 110 – 11 – 103 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 33 – 87 – 94 – 88 – 99 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109) si distaccano dal comune di Mineo e si aggregano al comune di Grammichele.

Art. 3.

Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari

1. Alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

COPIA
NON

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 febbraio 2018.

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica:*

MUSUMECI

GRASSO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1:

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali." così rispettivamente dispongono:

«Art. 8

Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni. - 1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

- a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
- b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
- c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
- d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermini.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro comune contermini, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.

6-bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

7-bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.

7-ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana appo-

sito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.

Art. 9

Potere di iniziativa del procedimento di variazione. - 1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:

- a) alla Giunta regionale;
- b) al comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
- c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del comune di cui si chiede il cambio di denominazione;
- d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;
- e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;

f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.

Art. 10

Procedimento istruttorio. - 1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:

- a) relazione tecnica-illustrativa;
- b) quadro di unione dei fogli di mappa;
- c) cartografia dell'Istituto geografico militare;
- d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;
- e) elenco delle particelle catastali.

2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria.

Art. 11

Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali. - 1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo comune.

Il decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8 recante "Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 6 giugno 2003, n. 26.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 81

«Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Grammichele e Mineo».

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 10 gennaio 2018 ai sensi dell'articolo 136 bis del Regolamento interno.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 4 del 23 gennaio 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 4 del 23 gennaio 2018.

Relatore: Giancarlo Cancellieri.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 13 del 30 gennaio 2018 e n. 15 del 6 febbraio 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 15 del 6 febbraio 2018..

(2018.7.429)072